



Gianluca Caracciolo

Enti del Terzo Settore

Evoluzione della Normativa e principali aspetti fiscali





Enti del Terzo Settore: Evoluzione della Normativa e principali aspetti fiscali

di **Gianluca Caracciolo**

Associate Lexacta Global Legal Advice

AMBITO NORMATIVO

Legge delega n. 106 del 2016

Decreto Legislativo n.117 del 2017

Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali

INTRODUZIONE

Con "Riforma del Terzo settore" si indica il complesso di norme con il quale ha avuto inizio il processo di riorganizzazione del mondo no profit e dell'impresa sociale.

Da più parti, infatti, erano state sollevate diverse questioni insolite inerenti la mancanza di un'armonizzazione a livello territoriale¹, la necessità di implementare un registro unico nazionale per tutti i soggetti operanti all'interno del mondo no-profit, la ricerca di una maggiore trasparenza ai fini della destinazione del 5 per mille e la chiarezza nell'applicazione della normativa fiscale con le

relative agevolazioni riconosciute per le attività senza scopo di lucro di interesse generale.

La **legge delega n.106 del 2016²** (da ora innanzi anche "Legge-delega"), approvata il 6 giugno 2016 e pubblicata in GU il 18 giugno 2016, ha rappresentato il primo passo con il quale il legislatore ha posto le prime fondamenta per la complessa riorganizzazione di un settore che ancora oggi risulta da completare.

In considerazione della ampiezza della normativa di riferimento, lo scopo del presente approfondimento è essenzialmente quello di

² La legge delega di riforma del Terzo settore (n. 106 del 6 giugno 2016) prevedeva l'emanazione di sette decreti entro il 2017. Il primo di essi – un decreto legislativo per la modifica della parte del Codice civile riguardante le organizzazioni senza scopo di lucro – non uscirà mai per decisione del governo. Un altro decreto, ministeriale, su "vigilanza, monitoraggio e controllo" degli enti di terzo settore era previsto entro i primi di ottobre, ma non è ancora uscito. Molto più conosciuti sono invece i cinque decreti pubblicati tra marzo e settembre 2017 (i primi quattro legislativi, il quinto del presidente della Repubblica). Si tratta, in ordine di tempo, dei decreti su: Servizio civile universale, Cinque per mille, Impresa sociale, Codice del Terzo settore e statuto della Fondazione Italia sociale.

¹ A tal proposito, si evidenzia che prima della riforma del Terzo Settore la procedura di riconoscimento giuridico degli enti era gestita a livello regionale, così come l'iscrizione negli appositi registri.



analizzare alcuni aspetti del Codice del Terzo Settore inerenti alle formalità richieste per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS") e alcuni aspetti fiscali, inerenti le imposte dirette, derivanti da tale iscrizione.

GLI ENTI DEL TERZO SETTORE ("ETS")

L'articolo 1 della Legge-delega prevede che *"Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa (...), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per **TERZO SETTORE** si intende il complesso degli enti privati costituiti **per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** e che (...)promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di*

*azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. **Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.** Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi".*

Pertanto, già dalla formulazione letterale del primo articolo dell'atto normativo finalizzato alla istituzione del "nuovo" Terzo Settore viene definito un perimetro chiaro e ben distinto di quali siano i soggetti che rientrano all'interno della definizione di **ENTI DEL TERZO SETTORE ("ETS")**; definizione che sarà successivamente evidenziata ed enucleata dall'articolo 4 del **decreto Legislativo n. 117 del 2017 ("Codice del Terzo Settore"** o "Codice"):

- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale,
- enti filantropici,
- imprese sociali,
- reti associative,
- società di mutuo soccorso,

- associazioni, riconosciute e non,
- fondazioni
- e altri enti di carattere privato diversi dalle società

che siano “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

L'ATTIVITÀ DEGLI ETS

Dopo aver delineato il perimetro soggettivo del nuovo Codice, è opportuno definire quali siano le attività che rientrano tra quelle che la normativa riconosce “idonee” ai soggetti operanti in tale settore.

L'articolo 5 del Codice prevede innanzitutto che gli ETS, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, debbano esercitare in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale, senza alcun scopo di lucro.

Ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Codice, tra le **attività generali** rientrano tra le altre quelle aventi ad oggetto:

- prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Lo svolgimento di una tra le attività generali previste dalla normativa rappresenta la *conditio sine qua non* affinché venga riconosciuta l'appartenenza alla sfera del no-profit e la conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Accanto alle attività generali, il Codice riconosce la facoltà di svolgere **attività di natura accessoria** a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, così come previsto

dall'articolo 6 del Codice; tra tali attività, ad esempio, potrebbero trovare spazio quelle di natura immobiliare o commerciale che rappresentino investimenti e/o funzioni meramente complementari, messi in atto dall'ente per sviluppare in modo efficiente la propria *mission*.

Rivestono particolare importanza per gli ETS, infine, le **attività di raccolta fondi** per le quali si intende *"Il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva"*. Gli enti del Terzo settore, possono, infatti, realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico: tale attività di raccolta deve essere svolta in conformità a linee guida adottate con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

CONDIZIONI PER ISCRIZIONE AL RUNTS

Oltre alle formalità in merito al tipo di attività svolta, gli ETS devono rispettare ulteriori condizioni previste dal Codice per poter accedere ai privilegi di natura fiscale previsti dal RUNTS.

L'articolo 8, infatti, prevede che il **patrimonio** degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sia utilizzato per lo **svolgimento dell'attività statutaria** ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Inoltre, **"è vietata la distribuzione, anche indiretta³, di**

³ Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto

utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

scioglimento individuale del rapporto associativo”.

Dal tenore letterale della norma, appare chiara l'intenzione del legislatore di evitare che qualsiasi avanzo di gestione derivante dall'attività dell'ente possa essere indebitamente usufruita dai soggetti che intrattengono rapporti con l'ente stesso, alla stregua di veri e propri utili di natura commerciale; al fine di evitare qualsiasi forma di interpretazione in merito al termine “distribuzione di utili”, il Codice riporta un elenco tassativo di tutte le azioni che devono essere annoverate tra quelle che sono da considerarsi una vera e propria distribuzione simulata.

Ad ulteriore rafforzamento del concetto di illiceità di godimento degli avanzi di gestione degli ETS, l'articolo 9 del Codice stabilisce che “*In caso di estinzione o scioglimento, il **patrimonio residuo** è devoluto, (..) salva diversa destinazione imposta dalla legge, **ad altri enti del Terzo settore** secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Socia”.*

Tra le altre formalità da rispettare, l'articolo 12 prevede che la **denominazione sociale**,

in qualunque modo formata, debba contenere l'indicazione di **ente del Terzo settore o l'acronimo ETS**: inoltre, è richiesto che tale indicazione debba essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura amministrativo-contabile, il Codice ha introdotto alcune novità per i soggetti operanti nel settore:

- redazione del **bilancio di esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del **rendiconto per cassa**⁴;
- redazione del **bilancio sociale** per tutti gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** da

⁴ Articolo 13 del Codice del Terzo Settore

- depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare sul proprio sito internet⁵;
- pubblicazione annuale sul proprio sito internet degli eventuali **emolumenti, compensi o corrispettivi** a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli **organi di amministrazione e controllo**, ai dirigenti nonché agli associati degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui⁶;
- regolare tenuta dei **libri sociali** relativi agli associati, alle delibere delle adunanze dell'organo di amministrazione e di eventuali ulteriori organi sociali;⁷
- rispetto del principio di **democraticità** all'interno delle associazioni.⁸

Il rispetto delle suddette formalità previste dal Codice

⁵ Articolo 14 del Codice del Terzo Settore

⁶ Articolo 14 del Codice del Terzo Settore

⁷ Articolo 15 del Codice del Terzo Settore

⁸ Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. (articolo 24 del Codice del Terzo Settore)

del Terzo Settore è *conditio sine qua non* affinché l'ente possa essere iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed accedere a tutte le agevolazioni di natura fiscale previste dal legislatore nonché alla eventuale richiesta di essere ammesso tra i soggetti destinatari del 5 per mille.

IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

Il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ("Decreto"), ha istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che, distinti per **sezioni**, accoglierà i seguenti ETS:

- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale,
- enti filantropici,
- imprese sociali,
- reti associative,
- società di mutuo soccorso,
- altri enti del Terzo settore, tra i quali associazioni e fondazioni.

La gestione del RUNTS è affidata su diversi livelli territoriali a diversi dipartimenti, così come specificato dall'articolo 4 del Decreto "Presso il Ministero, nonché presso ciascuna regione e provincia autonoma, opera

una struttura, rispettivamente denominata «Ufficio statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del RUNTS".

Per quanto riguarda la tempistica di inizio operatività del Registro, è opportuno evidenziare che il Decreto prevede un periodo di "**popolamento iniziale**" durante il quale sarà avviato un processo di migrazione di tutti i dati degli enti contenuti nei vecchi registri regolamentati dalla normativa ormai superata.

Pertanto, i primi soggetti ad essere iscritti nel RUNTS saranno, ad esempio, gli enti iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato ("ODV") e delle Associazioni di promozione Sociale ("APS") delle regioni e province autonome, seguiti dagli enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS e dalle organizzazioni non governative che ne fanno apposita richiesta (ONG).

Per altri enti, quali associazioni e fondazioni, saranno necessarie alcune modifiche statutarie (così come approfondito nei paragrafi precedenti) che consentano il rispetto di tutte le condizioni richieste dal Codice del Terzo Settore e la facoltà di essere iscritte al RUNTS.

La procedura di implementazione del Registro richiede una tempistica minima

necessaria per l'ultimazione dei vari step di "popolamento" previsti dalla normativa; tutto ciò si ripercuote inevitabilmente sul debutto del RUNTS che sicuramente non avverrà prima della metà del 2021.

FISCALITÀ DEGLI ETS: IMPOSTE DIRETTE

Nel campo delle imposte dirette, l'iscrizione dell'ente nel RUNTS comporta diverse agevolazioni di natura fiscale che sono di seguito esposte.

Attività di natura non commerciale

Innanzitutto, l'articolo 79 del Codice stabilisce quale sia il perimetro delle attività dell'ente che possa usufruire della "clemenza" fiscale del legislatore **"Le attività di interesse generale (..) si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento."** Inoltre, le "attività generali" si considerano non commerciali qualora **i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi"**.

La norma, quindi, definisce le condizioni per cui un'attività

possa definirsi di natura non commerciale: la prima di natura qualitativa, ovvero che rientri tra quelle considerate di interesse generale ai sensi del Codice; la seconda di natura quantitativa, riconducibile all'assenza di una finalità profit che sia comprovata da un livello dei ricavi non superiore del 5 per cento rispetto ai costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento dell'attività stessa.

Inoltre, si considerano entrate derivanti da attività non commerciali **"i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, (..) tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività svolte con modalità non commerciali"**.

Ancora, il comma 6 dell'articolo 79 del Codice stabilisce che sia da considerarsi non commerciale **"l'attività svolta dalle associazioni del Terzo settore nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente"** e che **"Non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del Terzo settore le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi."**

Allo scopo di riepilogare le intenzioni del legislatore, sono da considerarsi attività non commerciali e, quindi, non tassabili per natura:

- attività di interesse generale (gratuite o senza profilo profit)
- attività con finalità istituzionali verso associati e familiari
- quote e contributi degli associati
- contributi, sovvenzioni, liberalità e ogni entrata ad essa assimilabile

Attività di natura commerciale

D'altra parte, il legislatore ci tiene ad evidenziare che l'iscrizione al RUNTS e la qualifica di ETS non esclude la natura profit di alcune attività poste in essere nonché la natura dello stesso soggetto: Il comma 6 dell'articolo 79 prevede che *"Si considerano (...) attività di natura commerciale le **cessioni di beni** e le **prestazioni di servizi** effettuate nei confronti degli **associati** e dei **familiari** e conviventi degli stessi verso **pagamento di corrispettivi specifici**, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito*

*complessivo come componenti del **reddito di impresa** o come **redditi diversi** a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità"*

Dal tenore letterale della norma, appare chiaro che il legislatore non sia intenzionato ad agevolare fiscalmente le attività svolte dall'ETS, unicamente per la natura del soggetto che le pone in essere: la richiesta di pagamento di un corrispettivo specifico per la cessione di beni e/o la prestazione di servizi, infatti, presuppone la sussistenza di una finalità profit che deve essere necessariamente trattata alla stregua di quelle poste in essere dai soggetti appartenenti al mondo professionale/imprenditoriale.

Ne consegue che le entrate finanziarie nonché gli avanzi di gestione derivanti dalle fattispecie sopra elencate dalla norma siano da considerare a tutti gli effetti dei redditi di diversa natura, così come previsto d'altro canto dalla regolamentazione del DPR n. 917/1986 ("Testo Unico delle Imposte sui Redditi" o "TUIR").

Enti commerciali e non commerciali

C'è di più. Lo stesso articolo 79 prevede, infatti che

“Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del

*Terzo settore assumono fiscalmente la qualifica di **enti***

***commerciali** qualora i proventi delle attività generali, svolte in forma d'impresa, nonché le attività accessorie (...) superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali”; a tal proposito, il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di terzo settore commerciale, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale.*

La **distinzione tra ente commerciale e non commerciale** ha evidenti riflessi sulla normativa tributaria applicabile ai fini del calcolo delle **imposte sui redditi**.

Per quanto riguarda la liquidazione dell'Imposta sul Reddito delle Società (“**IRES**”), si ha che:

- gli enti non commerciali sono normati dagli artt. 143 e seguenti del TUIR,
- gli enti commerciali sono trattati alla stregua delle società e sono normati dagli artt. 72 e seguenti del TUIR.

Per quanto riguarda, invece, il calcolo dell'Imposta Regionale

sulle Attività Produttive (“**IRAP**”), si ha che:

- gli enti non commerciali sono normati dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 446/1997 (“Decreto IRAP”),
- gli enti commerciali sono trattati, ancora una volta, alla stregua delle società e sono normati dall'articolo 5 del Decreto IRAP.

Regime forfettario

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 80 del Codice del Terzo Settore, **gli ETS non commerciali** possono optare per la **determinazione forfettaria del reddito** d'impresa applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle proprie attività, quando svolte con modalità commerciali, il coefficiente di redditività nella seguente misura:

a) attività di prestazioni di servizi

- 1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 7 per cento;
- 2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 10 per cento;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 17 per cento;

b) altre attività

1) ricavi fino a 130.000 euro, coefficiente 5 per cento;

2) ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro, coefficiente 7 per cento;

3) ricavi oltre 300.000 euro, coefficiente 14 per cento.

Ai ricavi calcolati secondo le modalità sopra indicate, è necessario aggiungere l'ammontare dei componenti positivi di reddito di natura patrimoniale e finanziaria così come normato dal TUIR⁹.

Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 80, "per gli enti che esercitano

contemporaneamente

prestazioni di servizi ed altre

attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi **all'attività prevalente**. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi".

L'agevolazione in essere, quindi, si applica unicamente alle attività profit svolte da ETS non

commerciali, restando esclusa invece per tutti quei soggetti che siano stati identificati come ETS commerciali ai sensi delle disposizioni sopra viste del Codice.

Nello specifico, il regime forfettario è destinato esclusivamente alla quantificazione dell'imposta dovuta sul reddito d'impresa conseguito mediante le attività di cessioni beni e/o prestazione di servizi poste in essere dagli enti, lasciando alla normativa ordinaria (ovvero al TUIR) la competenza sugli altri redditi, quali ad esempio, quelli di natura finanziaria, immobiliare ovvero residuale.

CONCLUSIONI

La Riforma del Terzo Settore può essere considerata un passo decisivo per lo sviluppo delle potenzialità del mondo no profit. La costituzione di un vero e proprio Codice garantirà il coordinamento e l'armonia normativi che gli operatori del settore hanno ricercato per molto tempo all'interno di una realtà frammentata, disorganizzata e poco trasparente.


⁹ L'ammontare aggiuntivo dei componenti positivi di reddito è calcolato secondo gli articoli 86, 88, 89 e 90 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917



La speranza di tutti gli stakeholder è che il processo di implementazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non sia troppo diluito nel tempo, a seguito di eventuali problematiche di natura operativa potenzialmente emergenti dal processo di popolamento, ma, soprattutto, che rappresenti un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli operatori del settore dal momento della sua attivazione.

LEXACTA
Global Legal Advice

01-2021



MILANO

Piazza Fontana, 6
20122

T. +39 02 7639 0009 +39 02 2942 691

F. +3902 7628 1213 +39 02 2942 6942

segreteria.milano@lexacta.it



ROMA

Corso Vittorio Emanuele II, 287
00186

T. +39 06 8715 3288 +39 06 6819 091

F. +39 06 68190940

segreteria.roma@lexacta.it

www.lexacta.it